

**COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE**  
Provincia di Bergamo

# **PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 12/03/2018

# **INDICE**

**ART. 1 – OGGETTO**

**ART. 2 – SOGGETTI**

**ART. 3 - BENI OGGETTO DI CESSIONE**

**ART. 4 - ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI ESCLUSE DAL PIANO COMUNALE**

**ART. 5 - INDIVIDUAZIONE AREE**

**ART. 6 - DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

**ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI SU AREA PUBBLICA**

**ART. 8 - INIZIATIVE AUTORIZZABILI**

**ART. 9 - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA**

**ART. 10 - SANZIONI**

## **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente piano comunale disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, le attività occasionali di cessione a fini solidaristici (raccolta fondi) da parte degli enti non commerciali (no profit) di merci quali fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico e suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza.

Sono considerate cessioni a fini solidaristici le attività in cui enti non commerciali, direttamente tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato beni di cui all'art.3 del presente piano, in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Le attività di cessione devono avere carattere occasionale e provvisorio.

## **ART. 2 – SOGGETTI**

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente per poterne valutare le finalità e le attività.

L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

## **ART. 3 - BENI OGGETTO DI CESSIONE**

Le cessioni a fini solidaristici riguardano:

1. prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
2. prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

## **ART. 4 – ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI ESCLUSE DAL PIANO COMUNALE**

Sono escluse dall'applicazione del presente piano le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

1. qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
2. qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato Italiano.

## **ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE**

Per il posizionamento delle postazioni vengono individuate le seguenti aree:

- PIAZZALE MERCATO
- PIAZZA SAN SALVATORE
- VIA PITENTINO PARK. MIGROSS
- VIAPAPA GIOVANNI XXIII° ( zona sosta bus)
- VIALE EUROPA ( fronte scuole)

Qualora vengano presentate eventuali richieste relative ad aree non previste nel presente piano, la Giunta comunale valuterà, caso per caso, se autorizzare la concessione dell'area pubblica richiesta. Occorrerà mantenere almeno la distanza minima di 50 (cinquanta) metri con gli operatori commerciali in sede fissa che vendono generi della stessa categoria merceologica.

È vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

## **ART. 6 – DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

Le attività disciplinate dal presente piano comunale, non essendo classificate come attività commerciali non sono soggette a SCIA ex art.19 della Legge nr.241/90.

Gli enti che intendono svolgere le attività di cui al presente piano su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, devono inviare al Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico con le seguenti informazioni e documentazione:

- a) generalità del legale rappresentante ovvero del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività, allegando copia di un documento di identità in corso di validità;
- b) copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possano desumere le caratteristiche di ente non commerciale. Gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi e registri pubblici, possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune come poter reperire la relativa documentazione, attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente o comunicando quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della L. 241/90;
- c) dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
- d) indicazione della precisa localizzazione dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima definita nell'art.5, rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici;
- e) dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- f) data, orario e finalità dell'iniziativa;
- g) tipo di merce offerta in cessione;
- h) dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva.

In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, gli enti presentano al Comune, almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario, una comunicazione in carta libera con cui dichiarano i medesimi elementi di cui al comma precedente. Qualora l'ente promotore non sia proprietario/possessore dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario.

L'attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.

In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso Comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario annuale delle iniziative medesime.

## **ART. 7 – CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI SU AREA PUBBLICA**

Le postazioni su area pubblica devono essere posizionate nell'area indicata in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;

- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il Comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

È ammesso l'uso di insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente l'indicazione dell'ente promotore, lo scopo perseguito con la raccolta fondi, la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Non è ammesso l'utilizzo di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose ed altre strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali.

## **ART. 8 – INIZIATIVE AUTORIZZABILI**

Il numero massimo annuale delle iniziative di cessione a fini solidaristici è fissato in 12.

Dopo due iniziative consecutive nello stesso anno e dello stesso prodotto nella stessa area, è possibile autorizzare la successiva iniziativa solo qualora i beni oggetto della cessione appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, anche se appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

Sul territorio comunale, è possibile svolgere contemporaneamente fino ad un numero massimo di 3 iniziative di cessione a fini solidaristici da parte di soggetti diversi.

Nell'ambito di manifestazioni/sagre/fiere autorizzate sul territorio comunale, è possibile svolgere contemporaneamente iniziative di cessione a fini solidaristici da parte di soggetti diversi fino ad un numero massimo di 3.

La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

## **ART. 9 – PRESCRIZIONI DI SICUREZZA**

Gli Enti organizzatori di tali attività devono garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico, con particolare riguardo alla messa in sicurezza degli eventuali collegamenti elettrici e idraulici. È vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Regolamento comunale sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose. Non è consentito l'utilizzo di amplificatori o richiami sonori.

La pulizia dell'area occupata dalla postazione è interamente a carico dell'ente organizzatore.

## **ART. 10 – SANZIONI**

Per le violazioni alle norme del presente piano, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. nr.267/2000. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al Comune, che applica le sanzioni e ne introita i proventi.